

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1066-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica
nella seduta del 2 luglio 1965*

*modificato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 24 marzo 1966 (V. Stampato n. 2513)*

d'iniziativa del senatore ROSATI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 marzo 1966*

**Modifica alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Alle tabelle nn. 1 e 4, annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono apportate le seguenti modifiche:

Tabella n. 1 — Quadri II, III, IV, V, VI —
Ruoli delle Armi dei carabinieri, Fanteria,
Cavalleria, Artiglieria e Genio.

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, sono soppresse le parole: « superare il corso valutativo ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Alle tabelle nn. 1 e 4, annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

Tabella n. 1 — Quadro II — Ruolo dell'Arma dei carabinieri e Quadri III, IV, V, VI —
Ruoli normali delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria e Genio;

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, sono soppresse le parole: « superare il corso valutativo »;

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Tabella n. 4 — Quadro I — Ruolo dell'Arma dei carabinieri e Quadro II — Ruoli delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria e Genio.

Alla colonna 1, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, sono soppresse le parole: « Corso valutativo. Essere compreso nel primo sesto della graduatoria finale ed aver riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20 ».

Alla colonna 5 sono soppresse le parole: « 1/6 dell'organico del grado » per il Ruolo dell'Arma dei carabinieri e le parole: « 4/9 dell'organico del grado » per i Ruoli delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria e Genio.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Tabella n. 4 — Quadro I — Ruolo dell'Arma dei carabinieri e Quadro II — Ruoli normali delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria e Genio;

Alla colonna 1, sono soppresse le parole: « corso valutativo. Essere compreso nel primo sesto della graduatoria finale ed aver riportato un punto di classifica non inferiore a 16/20 »;

Alla colonna 4 sono soppresse le parole: « 1/9 dell'organico del grado ».

Art. 2.

A decorrere dalle valutazioni per l'iscrizione nei quadri di avanzamento per l'anno 1967, nei riguardi dei tenenti colonnelli del ruolo dell'Arma dei carabinieri e dei ruoli normali delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria e Genio, non costituisce elemento valutabile ai sensi dell'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il risultato del corso valutativo eventualmente frequentato.

Art. 3.

Identico.